

Sezione Disciplinare CSM
sentenza/ordinanza n.

№ 47/2017

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE

- Componente eletto dal Parlamento
che presiede in sostituzione del
Vice Presidente del CSM

Presidente

Avv. Paola BALDUCCI

Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO

Dott. Lorenzo PONTECORVO

- Componente eletto dal Parlamento
- Magistrato di legittimità
- Magistrato di merito

Relatore

Dott. Nicola CLIVIO

Dott. Luca PALAMARA

- Magistrato di merito
- Magistrato di merito

Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Orsi, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 51/2009 R.G. nei confronti del **dott. Giuliano Mignini** (nato a Perugia il 13.4.1950) sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia, (*difeso dal dott. Antonio Patrono*)

incolpato

a) dell' illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 61, 64, 187, 267, 335 c.p.p., in quanto, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nella trattazione del procedimento penale n. 19738/07, mod. 44, del quale era assegnatario e riguardante tra gli altri Raffaele Sollecito, mancando ai doveri di imparzialità e correttezza cui era tenuto, svolgeva nei confronti e con ingiusto danno del giornalista Vincenzo Tessandori - del quale intendeva condizionare la relativa attività professionale - impertinenti attività di indagine, compiute senza iscrivere il predetto nel registro degli indagati e senza dargli i relativi avvertimenti di rito, e consistite in:

- intercettazione dell' utenza telefonica in uso al predetto, in violazione dell' art. 267 c.p.p.;
- acquisizione di informazioni sul conto del medesimo, tramite accesso diretto alla banca dati del Ministero dell' interno "SDI", in violazione dell' art. 18, co.2, d.lgs. 30.6.03, n. 196;
- assunzione del medesimo a.s.i.t.;

b) degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera a) e d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di cui al soprascritto capo a), con grave scorrettezza, svolgeva le sopra specificate impertinenti attività di indagine nei confronti del giornalista Tessandori, cui pertanto arrecava ingiusto danno.

c) dell' illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 11, 187, 335 c.p.p., per avere, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nella trattazione del procedimento penale n. 2782/05, mod. 21, del quale era assegnatario e relativo al ritenuto omicidio di Francesco NARDUCCI, mancando ai doveri di imparzialità e correttezza e con ingiusto danno del Questore di Firenze, Giuseppe DE DONNO,

- iscritto costui nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 328, 340, 378 c.p., nonostante nei confronti del medesimo non emergesse alcun reato;
- trasmesso quindi il relativo procedimento penale all' A.G. di Firenze per competenza;
- assunto a s.i.t. POMA Rosario in ordine alla condotta attribuita al De Donno, nonostante l'atto non concernesse affatto il cennato ritenuto omicidio;

d) degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera a) e d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di cui al soprascritto capo c), con grave scorrettezza, effettuava le sopra specificate impertinenti attività di iscrizione e di indagine nei confronti del nominato dott. De Donno, cui pertanto arrecava ingiusto danno;

e) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 11, 187, 267, 335 c.p.p., per avere, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nella trattazione del procedimento penale n. 2782/05 mod. 21, di cui era assegnatario e relativo al ritenuto omicidio di Francesco NARDUCCI, e del procedimento n. 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 c.p. (concernente ritenute condotte volte ad ostacolare le indagini), mancando ai doveri di imparzialità e correttezza e con ingiusto danno dei giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro, autori di articoli critici sulle indagini espletate, pubblicati sul settimanale "GENTE", svolto ritorsivamente, nei loro confronti - iscritti nel registro ex art. 335 c.p.p., con ritardo, solo in data 14.8.2004 -, impertinenti attività di indagine consistite in:

- intercettazione, in violazione dell'art. 267 c.p.p., delle utenze telefoniche in loro uso, rispettivamente dal 16 giugno 2004 al 23 dicembre 2004 e dal 16 giugno 2004 al 4 ottobre 2004;
- acquisizione di informazioni sul conto del De Stefano, tramite accesso diretto alla banca dati del Ministero dell'interno "SDI", in violazione dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30.6.03, n. 196;
- avvio (il 5. 8.2004), nei confronti del De Stefano, in violazione dell'art. 335 c.p.p., di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 c.p., che trasmetteva quindi per competenza all'A.G. di Roma, nonché di altro procedimento per il reato di cui all'art. 326 c.p.p., che trasmetteva all' AG di Genova;
- acquisizione di articoli riguardanti il funzionario di P.S. Michele Giuttari, scritti dal De Stefano e dal Fiasconaro sul settimanale "GENTE";

f) degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera a) e d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di cui al soprascritto capo e), con grave scorrettezza, effettuava le sopra specificate, impertinenti attività di iscrizione e di indagine nei confronti dei menzionati giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro, cui pertanto arrecava ingiusto danno.

g) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 11, 187,

267, 335 c.p.p., per avere, quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, nella trattazione del procedimento penale n. 2782/05, mod. 21, di cui era assegnatario e relativo al ritenuto omicidio di Francesco NARDUCCI, e del procedimento n. 8970/02 relativo ai reati di cui agli artt. 416, 378, 323, 326, 328 c.p. (concernente ritenute condotte volte ad ostacolare le indagini), mancando ai doveri di imparzialità e correttezza e con ingiusto danno dei funzionari della P.S. Mario Viola e Roberto Sgalla, svolto ritorsivamente, nei loro confronti, impertinenti attività di indagine consistite in:

- intercettazione, in violazione dell'art. 267 c.p.p., dell'utenza telefonica in uso al Viola, dal 16 giugno 2004 al 30 ottobre 2004;
- avvio (il 5. 8.2004) nei confronti del Viola, in violazione dell'art. 335 c.p.p., di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 323, 326, 314 c.p., che trasmetteva quindi per competenza all'A.G. di Roma, nonché di altro procedimento per il reato di cui all'art. 326 c.p.p., che trasmetteva all'AG di Genova;

- avvio di altro procedimento nei confronti dello Sgalla per i reati di cui agli artt. 304, 289, 422 c.p., che trasmetteva quindi per competenza all'AG di Genova;

- pedinamento del Viola (19.10.04) e interrogatorio del medesimo e dello Sgalla;

h) degli illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lettera a) e d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di cui al soprascritto capo g), con grave scorrettezza, effettuava le sopra specificate, impertinenti attività di iscrizione e di indagine nei confronti dei menzionati funzionari Viola e Sgalla, cui pertanto arrecava ingiusto danno.

Illeciti commessi anteriormente e fino al giugno 2006.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla perdita di anzianità per mesi quattro per gli illeciti disciplinari di cui ai capi E), F), G) e H); assoluzione dagli illeciti di cui ai capi A), B), C) e D) per essere rimasti esclusi gli addebiti.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione.

Svolgimento del procedimento

Il dott. Giuliano Mignini sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia è incolpato per avere mancato ai doveri di imparzialità e correttezza nella conduzione delle indagini concernenti il presunto omicidio di Francesco Narducci, gastroenterologo perugino che, scomparso da casa in data 8 ottobre 1985, era stato trovato affogato nel lago Trasimeno il 13 ottobre 85 e considerato, a suo tempo, vittima di una disgrazia ovvero suicida.

Dagli atti presenti nel fascicolo disciplinare emerge che tale inchiesta era stata considerata collegata a quella fiorentina finalizzata ad individuare i mandanti del "mostro di Firenze".

In particolare gli inquirenti di Perugia avevano ipotizzato che il Narducci fosse stato ucciso perché a conoscenza di informazioni di rilievo in merito ai delitti del "mostro", circostanza questa che avrebbe determinato ignoti a simulare il suo suicidio ovvero la morte accidentale con lo scambio di cadavere (il cadavere ripescato nel lago Trasimeno non sarebbe stato quello del Narducci).

In tale contesto si collocano i fatti contestati che avevano costituito oggetto di un procedimento penale instaurato nei confronti dei dott.ri Mignini e Giuttari. Quest'ultimo, dirigente della Polizia di Stato nonché ufficiale di PG, era stato collocato in disponibilità a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze e di quella di Perugia al fine di occuparsi delle indagini sul mostro di Firenze e sull'omicidio Narducci.

Al dott. Giuttari erano stati assegnati alcuni agenti di polizia giudiziaria ed un sede in Firenze (il gruppo investigativo era stato denominato Gruppo Investigativo Delitti Seriali).

I dott.ri Giuttari e Mignini erano stati sottoposti a procedimento penale perché avrebbero, nel corso delle indagini, ripetutamente abusato dei propri poteri ponendo strumentalmente sotto procedimento penale - ovvero compiendo nei loro confronti attività intrusive illegittime come le intercettazioni telefoniche - coloro che, di volta in volta, nell'ambito di funzioni e professioni diverse (apparati di polizia, giornalisti, consulenti tecnici), si sarebbero mostrati in qualche modo critici verso l'operato dagli inquirenti.

Tale procedimento penale era stato definito in primo grado dal tribunale di Firenze che, con sentenza del 22 gennaio 2010, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli dei reati di cui ai capi 5, 6, 7 ed 8 dell'imputazione che avevano in parte riguardato i fatti oggetto di contestazione disciplinare. Gli stessi invece erano stati assolti con riguardo alle residue contestazioni per l'insussistenza dei fatti.

Tale sentenza era stata successivamente annullata dalla Corte d'Appello di Firenze sul presupposto che era stata emessa da un giudice incompetente.

Gli atti, quindi, una volta divenuta definitiva la sentenza di incompetenza (per aver la Corte dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura Generale di Firenze), erano stati trasmessi al tribunale di Torino che, in persona del giudice per l'udienza preliminare, aveva dichiarato in data 15.1.2014 non luogo a procedere nei

confronti di entrambi gli imputati per essere i reati loro contestati ai capi 5, 6 e 7 estinti per intervenuta prescrizione.

Lo stesso giudice ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2 e 3 per essere stati gli stessi stati già assolti per i medesimi fatti con la sentenza emessa dal tribunale di Firenze divenuta irrevocabile.

Successivamente il tribunale di Torino, con sentenza del 16.12.2014, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei dott.ri Giuttari e Mignini per essere il reato loro contestato al capo 4 estinto per intervenuta prescrizione.

Ciò premesso, la prima contestazione disciplinare riguarda le non pertinenti attività di indagine nei confronti del giornalista Vincenzo Tessandori, giornalista del quotidiano "La Stampa", che sarebbe stata compiuta dall'incolpato al solo fine di condizionare l'attività professionale del giornalista il quale, con specifico riguardo alla inchiesta in corso, si era espresso in diversi articoli criticando l'operato dagli inquirenti.

Il magistrato in particolare, nonostante non fosse emerso alcun elemento utile alle indagini, aveva autorizzato d'urgenza l'intercettazione dell'utenza telefonica del Tessandori sebbene quest'ultimo non fosse iscritto nel registro degli indagati. L'incolpato, inoltre, avrebbe assunto informazioni sullo stesso giornalista tramite l'accesso alla banca dati del Ministero dell'Interno SDI in violazione dell'articolo 18 comma secondo decreto legislativo 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali ed avrebbe, infine, sentito il giornalista a sommarie informazioni testimoniali.

Per gli stessi fatti il magistrato è incolpato di aver posto in essere condotte scorrette provocando al giornalista un ingiusto danno.

Le successive due imputazioni riguardano l'iscrizione nel registro degli indagati del dott. Giuseppe De Donno, allora Questore di Firenze, e la successiva trasmissione degli atti per competenza alla Procura Repubblica di Firenze. È stato, in particolare, contestato che tale iscrizione fosse stata effettuata nonostante non emergesse alcun reato.

In tale contesto il dott. Mignini avrebbe anche proceduto a sentire, a sommarie informazioni testimoniali, il giornalista Rosario Poma in merito a fatti in nessun modo pertinenti rispetto alla morte di Francesco Narducci.

Anche in questo caso il magistrato è incolpato di aver posto in essere condotte scorrette e di aver provocato all'allora Questore di Firenze un ingiusto danno.

Il dott. Mignini è poi incolpato di aver mancato ai doveri di imparzialità e correttezza per aver svolto - a scopo di ritorsione - indagini nei confronti di altri due giornalisti, Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro, autori di articoli critici sulle indagini espletate nonché nei confronti di due funzionari della Polizia di Stato Mario Viola e Roberto Sgalla.

Tali indagini in particolare - che si erano concretizzate in intercettazioni disposte in violazione dell'articolo 267 c.p.p., nell'acquisizione di informazioni tramite accesso diretto alla banca dati del Ministero dell'Interno e nell'avvio di

procedimenti penali - non sarebbero stati in alcun modo pertinenti alla morte di Francesco Narducci.

Per gli stessi fatti il magistrato è incolpato di aver posto in essere condotte scorrette provocando un ingiusto danno ai due giornalisti ed ai due funzionari di Polizia.

Il dott. Mignini ha, in via preliminare, eccepito l'estinzione del giudizio in assenza di un formale provvedimento di sospensione che il Procuratore Generale avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 8 lett. a del dlgs 109/2006, all'esito della nuova richiesta di rinvio a giudizio adottata in data 4.10.2013 dalla Procura di Torino che era stata a suo tempo investita dalla Corte di Appello di Firenze con la pronuncia di incompetenza del 22.11.2011.

Ha inoltre eccepito la nullità delle incolpazioni nella parte in cui operano riferimenti al procedimento penale riguardante Raffaele Sollecito.

Nel merito ha escluso ogni addebito sostenendo che tutti gli atti di indagine indicati nella contestazione erano pertinenti rispetto alla necessità di approfondire ogni circostanza di fatto relativa alla morte di Francesco Narducci.

All'esito della discussione il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il dottor Mignini fosse dichiarato responsabile degli illeciti disciplinari a lui ascritti ai capi E), F), G) e H) con irrogazione della sanzione della perdita di anzianità di mesi quattro.

Ha, invece, concluso per l'assoluzione dell'incolpato dagli illeciti disciplinari a lui contestati ai capi A), B), C) e D) per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Motivi della decisione

Il dott. Mignini ha, in via preliminare, eccepito l'estinzione del giudizio per decorrenza del termine biennale in assenza di un formale provvedimento di sospensione che il Procuratore Generale avrebbe dovuto adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 8 lett. a del dlgs 109/2006, all'esito della nuova richiesta di rinvio a giudizio formalizzata in data 4.10.2013 dalla Procura di Torino che era stata a suo tempo investita dalla Corte di Appello di Firenze con la pronuncia di incompetenza del 22.11.2011.

L'eccezione deve essere disattesa per quanto di ragione.

La sospensione del procedimento disciplinare opera "*ipso jure*" nel caso in cui per i medesimi fatti sia stata esercitata azione penale. Ne deriva che, in presenza di una causa sospensiva - che opera di diritto - il provvedimento di sospensione può avere effetti meramente dichiarativi e non già costitutivi (per un caso di provvedimento sospensivo adottato dal Procuratore Generale v. Cass. SSUU 2378/1997).

E', quindi, da considerare che - pur prescindendo dal provvedimento di sospensione adottato dalla Procura Generale in pendenza del processo penale presso il Tribunale di Firenze - l'effetto sospensivo si è protratto anche con riguardo alla fase processuale che si era poi esaurita dinanzi al Tribunale di Torino che, con

sentenza del 16.12.2014, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dei dott.ri Giuttari e Mignini per essere il reato loro contestato al capo 4 estinto per intervenuta prescrizione.

Nessun profilo di nullità può, inoltre, essere attribuito al riferimento, contenuto nel primo capo di incolpazione, al procedimento penale riguardante Raffaele Sollecito trattandosi di mero errore materiale prontamente corretto e dal quale non è derivato alcuna lesione del diritto di difesa.

È, a questo punto, da ricordare che, in forza della previsione di cui all'art. 653 c.p.p., soltanto le sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.

Nessun effetto vincolante può pertanto essere attribuito in questa sede alla sentenza del 22 gennaio 2010 emessa dal tribunale di Firenze essendo a tal fine sufficiente rilevare che le determinazioni del giudice di primo grado erano state successivamente annullate dalla Corte d'Appello di Firenze sul presupposto che la sentenza era stata emessa da un giudice incompetente.

Con riguardo, poi, alla sentenza del GUP di Torino - nella parte in cui ha dichiarato, in data 15.1.2014, non luogo a procedere nei confronti del dott. Mignini per essere i reati a lui contestati ai capi 5, 6 e 7 estinti per intervenuta prescrizione - ed alla sentenza del tribunale di Torino del 16.12.2014 - che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del magistrato per essere il reato contestato al capo 4 estinto per intervenuta prescrizione - è da ricordare che non hanno efficacia extrapenale le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

Il giudice disciplinare, pertanto, pur dovendo interamente ed autonomamente rivalutare i fatti in contestazione, può tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, m. 616366).

Ciò premesso, come anche osservato dal Procuratore Generale in udienza, le tesi accusatorie si fondono sui fatti storici come ricostruiti dal tribunale di Firenze con la sentenza, poi annullata per incompetenza, nonché sulla rivalutazione - ai fini disciplinari - del giudizio espresso da quel giudice penale con riguardo ai singoli addebiti.

Nessun ulteriore o diverso accertamento risulta, infatti, essere stato effettuato se non l'interrogatorio dell'incolpato.

Del resto la sostanziale sovrapposizione fra i fatti suscettibili di rilievo penale - come esaminati e valutati in quei provvedimenti penali - e quelli prospettati in termini disciplinari emerge dalle stesse contestazioni formulate in questa sede che, pur non ipotizzate in termini di illeciti disciplinari conseguenti a reato (è assente ogni riferimento all'articolo 4 lett. D del dlgs 109/2006), presuppongono - con specifico riguardo ai capi a, B, E, F, G e H - il "*dolo intenzionale*" delle condotte.

È evidente, infatti, che il *voler condizionare* l'attività professionale del giornalista Vincenzo Tessandori mediante attività giudiziaria ed investigativa

scorretta è comportamento essenzialmente doloso caratterizzato da uno scopo specifico, come essenzialmente dolosa e caratterizzata da uno scopo specifico è anche l'attività giudiziaria ed investigativa scorretta svolta dall'incolpato *a fini ritorsivi* nei confronti dei giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro nonché dei funzionari della Polizia di Stato Mario Viola e Roberto Sgalla.

Tale analisi tuttavia potrebbe non esaurire l'accertamento ben potendo residuare alcuni profili di mera colpa rapportabili alle scorrettezze ed alle violazioni di legge oggetto di contestazione.

E', a questo punto, da considerare che il percorso valutativo del giudice disciplinare dovrà tenere nel debito conto i principi che riservano alla discrezionalità del Pubblico Ministero le scelte in ordine ai tempi, alle modalità e ai contenuti specifici delle indagini preliminari, limiti questi che consentono alla Sezione di sindacare tali scelte investigative qualora, come prospettato in questo caso, possano emergere profili dolosi rispetto ai quali potrebbero assumere valore di prova o indiziario l'eventuale abnormità di atti o comportamenti posti in essere nel perseguimento di fini estranei a quelli di ricerca della verità.

Ne deriva che, se il PM svolge indagini del tutto estranei rispetto a quelli diretti ad approfondire l'originaria *notitia criminis* ed a valutare se si debba esercitare un meno l'azione penale, si realizza una violazione dell'articolo 326 cpp che - in presenza del dolo della condotta - può anche integrare il reato d'abuso d'ufficio.

Tale previsione, infatti, prevede che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria svolgono le indagini necessarie - e quindi pertinenti - per poter decidere se esercitare l'azione penale.

Nel caso concreto tali apprezzamenti, come già evidenziato, possono essere fondati esclusivamente sull'esame, valutazione ed interpretazione degli atti di indagine e giurisdizionali acquisiti al procedimento non essendo stata compiuta alcuna attività finalizzata a far emergere *aliunde* ulteriori elementi idonei ad avvalorare - con specifico riguardo alla attività investigativa e giurisdizionale espletata dal Pubblico Ministero e consacrata in atti giudiziari - la volontà dell'incolpato di perseguire fini diversi da quelli di cristallizzare una verità processuale.

A tale riguardo il dott. Mignini ha offerto una lettura dei fatti - come riportati nel loro contenuto storico nella sentenza penale emessa dal tribunale di Torino - orientata a dimostrare, anche sulla base della ulteriore documentazione prodotta, che tutta l'attività di indagine oggetto di contestazione era pertinente avuto riguardo alla necessità di approfondire ogni circostanza in qualche modo riferibile - anche indirettamente - alla morte di Francesco Narducci.

Ha, altresì, contestualizzato le diverse situazioni al fine di avvalorare la pertinenza delle indagini rispetto alle proprie ipotesi investigative ed alle proprie tesi accusatorie.

Tale approccio difensivo è da ritenersi senz'altro adeguato dovendo essere considerato che le inchieste, riguardanti o in qualche modo collegate al c.d. "mostro

di Firenze”, sono state tra le più complesse della storia giudiziaria nazionale e che gli stessi esiti di tali inchieste sono, ad oggi, ancora dibattute.

Del resto, lo stesso Procuratore Generale ha sottolineato in udienza che, nel caso in esame, le indagini erano estremamente complesse anche perché interessate da apparenti attività di inquinamento probatorio perché relative a fatti complessi anche lontani nel tempo che imponevano sforzi ricostruttivi ampi.

È pertanto opportuna una premessa finalizzata a descrivere i diversi scenari che si erano presentati all'epoca dei fatti agli organi inquirenti e calare in essi le singole situazioni oggetto di contestazione disciplinare.

È, quindi, da rilevare che il dott. Mignini era titolare di un procedimento concernente la scomparsa e la morte di Francesco Narducci, gastroenterologo perugino che, scomparso da casa il 8 ottobre 85, era stato trovato affogato nel lago Trasimeno il 13 ottobre 85. Lo stesso era considerato, a suo tempo, vittima di una disgrazia ovvero suicida.

Tale inchiesta era stata considerata collegata a quella fiorentina, finalizzata ad individuare i mandanti del “mostro di Firenze”, avendo gli inquirenti di Perugia ipotizzato che il Narducci fosse stato ucciso perché a conoscenza di informazioni di rilievo in merito ai delitti del “mostro di Firenze”, circostanza questa che avrebbe determinato ignoti a simulare il suo suicidio ovvero la morte accidentale con lo scambio di cadavere (il cadavere ripescato nel lago Trasimeno non sarebbe stato quello del Narducci).

Il dott. Mignini, pertanto, aveva sentito la prof.ssa Francesca Barone - medico legale che era di turno al momento del ritrovamento, nella parte meridionale del lago Trasimeno, del cadavere del Narducci - constatando, in primo luogo, che a tale esperto medico legale, pur di turno, era stato preferito un altro medico giovane ed inesperto che avrebbe dovuto soltanto accertare la morte dell'uomo ripescato.

Il dott. Mignini era stato anche informato dalla stessa prof.ssa Barone che l'uomo ripescato aveva evidenti segni di percosse e lesioni. Tale circostanza era stata anche riferita dal pescatore che aveva scoperto il cadavere.

Si era pertanto aperto un nuovo scenario che avrebbe portato anche a valutare l'ipotesi che la morte del Narducci fosse riconducibile ad un'azione violenta da parte di ignoti.

Nel corso degli accertamenti, poi, il Pubblico Ministero aveva percepito un singolare atteggiamento ostruzionistico da parte dei familiari della famiglia Narducci e dei suoi legali i quali avevano continuamente richiesto che fosse posto fine alle indagini.

Altro fatto non spiegabile era il mancato espletamento di un accertamento autoptico sul corpo ripescato e degli esami correlati che avrebbero consentito di accertare l'esatto orario della morte del cadavere che non era stato neppure fotografato.

L'incolpato ha anche evidenziato che, sul pontile sul quale era stato adagiato il cadavere, vi era uno spiegamento di forze assolutamente spropositato ed ingiustificato. Erano, infatti, presenti, oltre a numerosi appartenenti alle Forze

dell'ordine (squadra mobile, carabinieri, vigili del fuoco, elicotteristi), anche il Questore di Perugia dott. Francesco Trio che, oltre ad essere amico di famiglia dei Narducci, era del tutto sprovvisto di qualsivoglia potere di coordinamento degli Organi di Polizia presenti sul pontile la domenica mattina.

Ha poi rappresentato che la successiva consulenza tecnica espletata avrebbe consentito di ipotizzare, anche a seguito di esumazione ed autopsia del cadavere, che il Narducci, anche in assenza di prove di annegamento, fosse morto per strozzamento.

Sarebbero finanche emersi dubbi che il cadavere oggetto di autopsia fosse quello ripescato, dubbi questi nemmeno fugati a seguito di successive consulenze che avrebbero concluso per la radicale incompatibilità tra "l'uomo di Pavia", cioè il Narducci, e l'uomo ripescato nel lago di Trasimeno (il cadavere dell'uomo ripescato aveva altezza pari a centimetri 160,5 e una circonferenza corporea di centimetri 99 mentre il Narducci era alto 182 cm ed aveva un fisico slanciato tg 48).

In tale contesto - mentre erano proseguite le indagini che avrebbero palesato continue conferme delle connessioni fiorentine del Narducci e della sua frequentazione dei luoghi dei delitti del "mostro di Firenze" - il dott. Mignini aveva iscritto nel registro notizie di reato diverse persone tra cui le autorità presenti sul pontile.

Era stato, in particolare, iscritto il Questore dott. Francesco Trio nonché il padre ed il fratello del medico Narducci per una serie di reati legati alla vicenda del "doppio cadavere".

A tale riguardo l'incolpato ha anche evidenziato che il Questore era presente al lago Trasimeno sin dal momento in cui il cadavere dell'uomo ripescato era stato trasportato al molo di Sant'Arcangelo e sistemato sul pontile, cioè pochi minuti dopo la scoperta del cadavere.

Aveva quindi ritenuto che tale circostanza fosse sospetta in quanto, per arrivare da Perugia nella zona di Sant'Arcangelo, occorreva un tempo non inferiore a 30/40 minuti oltre ad un altro margine di tempo per prepararsi alla partenza.

Una tale situazione avrebbe pertanto avvalorato l'ipotesi che l'arrivo del Questore al lago era stato preordinato ed avrebbe fatto parte di un piano comune anche al comandante del nucleo elicotteri di Arezzo, considerando anche che il dott. Trio aveva sempre affermato di essere giunto sul posto molto tempo dopo la sistemazione del cadavere sul pontile.

Tali incongruenze avrebbero quindi determinato il Pubblico Ministero procedente ad aprire un procedimento penale, ulteriormente confortato dal fatto, emerso dalle intercettazioni telefoniche acquisite, che l'apertura del procedimento aveva scatenato una violenta reazione contro le indagini avendo lo stesso Questore dott. Trio sollecitato presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno la chiusura dell'organismo investigativo alle dipendenze delle due Procure (Firenze e Perugia) che si occupavano delle indagini sul mostro di Firenze, in particolare premendo per l'allontanamento dall'indagine del dott. Giuttari e delegittimando le stesse.

L'incolpato al riguardo ha citato l'episodio riguardante la diffusione della nota di rimprovero del dott. Roberto Sgalla, responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne della Polizia di Stato, che sarebbe stata diffusa dai giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro - anche attraverso la sua pubblicazione sul settimanale "Gente" - ipotizzando che la pubblicazione di tale nota sarebbe servita a creare le premesse per l'allontanamento del Giuttari.

Nello stesso contesto, poi, si sarebbe mosso anche il giornalista Mario Spezi.

Quest'ultimo, in particolare, oltre ad essere stato indagato per il concorso nell'omicidio del Narducci, era indagato per calunnia e favoreggiamento per aver tentato di sviare le indagini in corso, fatti per i quali era stato catturato il 7 aprile 2006 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare poi annullata dal Tribunale del Riesame.

Quest'ultimo aveva avuto anche rapporti con un altro giornalista, Vincenzo Tessandori, da molti anni inviato speciale del quotidiano "La Stampa" il quale aveva maturato il progetto di stendere alcuni articoli sulla vicenda del "mostro di Firenze".

Sono a questo punto da esaminare le singole contestazioni seguendo la cronologia delle vicende oggetto di incolpazione.

Occorre, pertanto, partire da quella riguardante l'ex Questore di Firenze dott. Giuseppe De Donno di cui ai capi C) e D) dell'incolpazione.

E' stato, in particolare, contestato al dott. Mignini, l'illecito disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per avere mancato ai doveri di imparzialità e correttezza, con ingiusto danno del Questore di Firenze dott. De Donno, compiendo una serie di atti non pertinenti non essendo emerso nei confronti del medesimo ipotesi di reato. Aveva, in particolare, iscritto il dott. De Donno nel registro degli indagati, trasmesso il relativo procedimento penale all'A.G. di Firenze ed assunto a s.i.t. Poma Rosario in ordine alla condotta attribuita al De Donno.

Tali fatti traggono origine dalla nota di PG redatta e sottoscritta il 19 maggio 2005 dal Giuttari e diretta all'incolpato. In essa sono censurate condotte ed omissioni riferibile all'anno 2003 quando il De Donno era Questore di Firenze e Giuttari Capo della Squadra Mobile di Firenze particolarmente impegnato nell'indagine sul "mostro".

In quella nota erano stati attribuiti al dott. Giuseppe De Donno ritardi nell'esecuzione di alcune intercettazioni autorizzate dal GIP di Firenze. Lo stesso, in particolare, non avrebbe ottemperato ad approntare tecnicamente l'apposita sala nonostante reiterate segnalazioni.

Il Giuttari aveva anche posto in risalto la circostanza che il dott. De Donno era stato sovente argomento di conversazione fra Rosario Poma ed il giornalista Mario Spezi il quale, oltre ad essere indagato per il concorso nell'omicidio del Narducci, era indagato per calunnia e favoreggiamento per aver tentato di sviare le indagini in corso, fatti per i quali era stato catturato il 7 aprile 2006 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare poi annullata dal tribunale del riesame.

Il Poma, in particolare, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, aveva riferito a Spezi di aver ricevuto da De Donno, definito suo amico, lamentele

sulle indagini che Giuttari stava conducendo sul "mostro di Firenze" e compiacimento per essere riuscito a far trasferire l'investigatore.

Con la stessa nota poi l'Ufficiale di PG aveva rimesso al Pubblico Ministero dott. Mignini la valutazione delle condotte del dott. De Donno *"alla luce di quanto sopra in considerazione di quanto emerso fino ad ora (gravi depistaggi e ormai indiscutibili coperture sulla reale morte del Narducci con coinvolgimento di personaggi dell'ambiente massonico) si ritiene che il comportamento del Dott. De Donno debba essere valutato anche sotto l'aspetto di chi possa essersi prestato per arrecare intralci al corso delle indagini....."*

Sulla base di tale segnalazione il dott. Mignini aveva provveduto ad iscrivere il dott. De Donno nel registro indagati con un provvedimento ampiamente motivato rilevando, altresì, che le condotte ipotizzate erano state poste in essere a Firenze.

Aveva quindi trasmesso il giorno 1 giugno 2005 il fascicolo per competenza alla Procura della Repubblica di Firenze. Successivamente, in data 6 marzo 2006, l'incolpato aveva escusso a sommarie informazioni testimoniali Rosario Poma interrogandolo anche in merito alla telefonata avuta con lo Spezi.

E', a questo punto, da rilevare che, con specifico riguardo alle segnalazioni di Giuttari, è affermato nella sentenza del tribunale di Firenze, alla pagina 65, che *"effettivamente la nota 19.5.2005 di Giuttari conteneva indubitabilmente una notizia criminis: l'ufficiale di PG sosteneva che De Donno aveva ostacolato le indagini perché appartenente a quell'ambiente che da tempo tentava di sviare gli investigatori"* e che (pg 66) Mignini *"si vede recapitare una lunga nota dove si accusa De Donno di essere parte integrante o comunque complice di quegli ambienti che intralciavano le indagini"*.

Ciò nonostante il Tribunale penale aveva ravvisato la responsabilità del Pubblico Ministero il quale - non adempiendo al proprio dovere di valutare se davvero quanto segnalato da Giuttari fosse una notizia di reato - aveva proceduto all'iscrizione del De Donno senza *"fare in qualche modo una doverosa tara a quanto Giuttari denuncia"* ed avrebbe mancato di iscrivere la nota a modello 45 stante *"la sproporzione fra richiesta e risposta"*.

Ritiene al riguardo la Sezione Disciplinare che - pur volendo prescindere dai principi che riservano alla discrezionalità del Pubblico Ministero le scelte in ordine ai tempi, alle modalità e ai contenuti specifici delle indagini preliminari - tali valutazioni devono essere disattese considerando che quanto riferito dall'ufficiale di PG rendeva doverosa per l'incolpato - destinatario di quella che il Tribunale qualifica come rappresentazione al Pubblico Ministero di veri e propri reati - l'iscrizione del De Donno a modello 21.

Inoltre - anche in assenza del pur minimo indizio *"extra documentale"* idoneo a far emergere un intento doloso finalizzato a nuocere il soggetto iscritto nel registro degli indagati - non resta che da richiamare quanto già affermato nella sentenza 20936/2011 con cui la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109 il comportamento del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art.

335 cpp., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità.

Non può neppure addebitarsi al magistrato il compimento dell'atto di assunzione di informazioni da Poma Rosario non potendo, in alcun modo, escludersi che tale escussione non fosse pertinente all'inchiesta in corso concernente anche l'accertamento di eventuali depistaggi sui quali indagava la Procura di Perugia.

L'incolpata al riguardo ha riferito che Rosario Poma era un vecchio giornalista de "La Nazione" ed era pertanto rilevante capire cosa si sapesse negli ambienti giornalistici fiorentini del medico Narducci, collegato con le vicende del "mostro di Firenze".

Inoltre, proprio dal verbale di assunzione di informazione rese da Poma Rosario al dott. Mignini (pg 49 memoria difensiva), risulta che il giornalista era stato chiamato a riferire anche in ordine ai rapporti con Mario Spezi che, come già evidenziato, alla data dell'interrogatorio, era indagato per concorso nell'omicidio del Narducci e per favoreggiamento avendo tentato di sviare le indagini in corso.

Dagli illeciti in questione, dunque, il dottor Mignini va assolto.

I capi A) e B) dell'incolpazione riguardano le indagini nei confronti del giornalista Vincenzo Tessandori. Al dott. Mignini è stato contestato l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera g), in relazione agli articoli 61, 64, 187, 267, 335 c.p.p. per avere svolto nei confronti e con ingiusto danno del giornalista Vincenzo Tessandori - del quale intendeva condizionare la relativa attività professionale - "impertinenti" attività di indagine compiute senza iscrivere il predetto nel registro degli indagati.

Vincenzo Tessandori era un inviato speciale del quotidiano "La Stampa" il quale aveva maturato il progetto di stendere alcuni articoli sulla vicenda del "mostro di Firenze". Lo stesso aveva avuto rapporti con il giornalista Mario Spezi.

Le ipotesi investigative sono state esplicitate dal dott. Mignini nelle motivazioni riportate nel decreto d'urgenza di intercettazione adottato nei confronti del Tessandori. Il dott. Mignini, in particolare, aveva ipotizzato che il giornalista aveva avuto numerosi contatti telefonici con l'indagato Spezi manifestando un interessamento alla vicenda dei duplici omicidi di coppie, già attribuiti al "mostro di Firenze".

L'incolpato aveva altresì evidenziato che il Tessandori aveva cercato un contatto personale con il Procuratore della Repubblica di Firenze che sarebbe stato anch'esso legato allo Spezi e che era finito indagato a Genova per una serie di ipotesi di reato che si sarebbero concretizzate in una tenace ed instancabile azione di contrasto alle indagini.

Aveva, altresì rilevato che, a seguito della citazione a comparire dinanzi al proprio ufficio, il Tessandori aveva chiamato lo Spezi e - dopo avergli chiesto dove potesse parlargli in modo sicuro, senza timore di intercettazioni - gli aveva chiesto il numero dell'utenza privata o dell'abitazione del Procuratore di Firenze, circostanze queste che avrebbero evidenziato la conoscenza di particolari importanti che non

avrebbero dovuto essere captati dagli inquirenti nonché un qualche coinvolgimento personale del Tessandori nella vicenda.

Avuto, pertanto, riguardo al contesto appena delineato, l'attività investigativa portata avanti dall'incolpato nei confronti del Tessandori, anche mediante intercettazioni - oltre a non palesare alcun intento del dott. Mignini, valutabile sotto il profilo del dolo, di condizionare l'attività professionale del giornalista - appare del tutto *pertinente* alle indagini finalizzate a chiarire ogni aspetto in qualche modo rapportabile al decesso del Narducci.

Per completezza della motivazione sul punto è anche da considerare che nessun elemento acquisito al procedimento autorizza a ritenere che il Tessandori, al momento dell'attività investigativa posta in essere dal dott. Mignini o in un'epoca successiva, si fosse trovato in una situazione che imponesse la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Né tale situazione risulta aver inciso sulla legittimità delle intercettazioni dovendo al riguardo essere considerato che, in tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi richiesti dall'art. 267, comma primo cod.proc.pen., non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto ma alla esistenza di un reato.

Ne consegue che, per sottoporre l'utenza di una persona ad intercettazione, non è necessario che tali gravi indizi riguardino anche la riferibilità a questa del reato.

Sono, infine, da esaminare le vicende che hanno visto coinvolti i giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro di cui ai capi E) ed F) della incolpazione nonché i funzionari della Polizia di Stato Mario Viola e Roberto Sgalla, di cui ai capi G) e H).

E' stato, in particolare, contestato al dott. Mignini di aver mancato ai doveri di imparzialità e correttezza avendo svolto *ritorsivamente* in danno dei giornalisti Gennaro De Stefano e Roberto Fiasconaro, autori di articoli critici sulle indagini espletate pubblicate sul settimanale "Gente", *impertinenti* attività di indagine.

Con riguardo poi alla vicenda che ha visto coinvolti i funzionari della Polizia di Stato Mario Viola e Roberto Sgalla, è stato contestato al dott. Mignini di aver mancato ai doveri di imparzialità e correttezza svolgendo *ritorsivamente* anche nei loro confronti *impertinenti* attività di indagine ed avviando nei confronti di Roberto Sgalla un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 323, 326 e 314, poi trasmesso a Roma, nonché un altro procedimento per il reato di cui all'articolo 326, poi trasmesso a Genova.

Dai fatti come ricostruiti in sede penale sarebbe emerso che, verso la fine del 2003/inizio 2004, Giuttari aveva rilasciato un'intervista trasmessa dall'emittente Canale 5 nella quale, riferendosi alla vicenda del "mostro di Firenze", aveva fatto apprezzamenti sul carattere omertoso dei cittadini di San Casciano Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa.

Tale intervista aveva suscitato proteste in ambito locale da parte delle città interessate tanto da essere investito del caso l'Ufficio Relazioni Esterne e

Cerimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di cui era direttore Roberto Sgalla. Responsabile dell'ufficio stampa era invece Mario Viola.

In quella sede era stato deciso che il Giuttari dovesse essere censurato per la sua iniziativa in quanto non autorizzata.

Fu pertanto inviato a Giuttari in data 11 febbraio 2004 una lettera a firma di Roberto Sgalla con la quale si stigmatizzava il rilascio non autorizzato di dichiarazioni pubbliche che avevano coinvolto anche la Polizia di Stato e gli si intimava per il futuro di non rilasciare interviste comunque coinvolgenti la Polizia di Stato.

Successivamente, in data 17 febbraio 2004, Giuttari aveva inviato al dott. Mignini una nota informativa di PG nella quale aveva dato notizie di una telefonata intercettata sull'utenza telefonica dell'ex Questore di Perugia dott. Francesco Trio - il quale, come in precedenza evidenziato, era persona sospettata nell'indagine Perugina di aver avuto un ruolo nei depistaggi - in cui la figlia di Trio aveva informato il padre che era uscita una nota d'agenzia secondo la quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva censurato il Giuttari per aver reso dichiarazioni durante una puntata del programma televisivo "Maurizio Costanzo show". La nota d'agenzia aveva specificato che il settimanale "Gente" aveva la disponibilità della lettera di censura e ne aveva data anticipazione alla stampa. Era stato, in particolare, riportato un brano della lettera di censura a firma di Roberto Sgalla nella quale Giuttari era stato invitato a non rilasciare dichiarazioni del genere.

Nella nota di Giuttari era stato anche osservato che il Questore dott. Trio aveva riferito alla figlia che la lettera di censura era frutto dei suoi interventi al Ministero.

Nella stessa data del 17 febbraio 2004 Giuttari aveva inviato ai dott.ri Canessa e Mignini una nota nella quale aveva allegato il dispaccio Ansa che aveva riportato il contenuto della conversazione fra il dott. Trio e la figlia ed, in data 17 maggio 2004, un'ulteriore nota in cui aveva segnalato una serie di articoli pubblicati sul settimanale "Gente", tutti recanti critiche sulle investigazioni svolte, manifestando la convinzione che gli articoli - tutti a firma di De Stefano, talora assieme a Roberto Fiasconaro - tendessero a screditare l'attività investigative in corso.

In particolare, in un articolo di "Gente" del 26 febbraio 2004, era stato riportato quasi in forma integrale il contenuto della lettera di biasimo a Giuttari. Quest'ultimo aveva al riguardo anche osservato che i servizi giornalistici redatti sempre dalle stesse persone sarebbero stati determinati dalla volontà, non già di esercitare il diritto all'informazione, ma piuttosto da aver voluto in qualche modo favorire i responsabili dei delitti per cui si stava procedendo, screditando gli inquirenti e contribuendo a creare un clima avvelenato intorno alla vicenda.

Il Giuttari aveva altresì ipotizzato che, tra i citati personaggi, vi fosse una forma di accordo per contribuire a raggiungere lo scopo appena riferito.

Il dott. Mignini aveva pertanto chiesto al GIP in data 31 maggio 2004 l'autorizzazione ad intercettare le utenze dei giornalisti, richiesta questa formulata nell'ambito del procedimento concernente i depistaggi delle indagini.

Nella richiesta, come riportato nella sentenza penale, erano stati ripercorsi i passaggi delle indagini sull'omicidio - suicidio Narducci e motivata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di calunnia da parte di numerosi giornalisti per bloccare, con querele strumentali, la diffusione di notizie che avevano accostato il Narducci alla vicenda del "mostro di Firenze".

Con particolare riguardo alla posizione di Fiasconaro e De stefano era stato osservato che, nell'ambito dell'attività tesa a screditare le indagini collegate, avrebbero dovuto essere collocati anche gli articoli del settimanale "Gente" a firma dei predetti.

L'istanza di intercettazione risulta essere stata accolta dal GIP di Perugia con decreto del 7 giugno 2004.

Anche il funzionario di Pubblica Sicurezza Mario Viola era stato sottoposto a intercettazione telefonica essendo stati messi in luce alcuni contatti telefonici tra il giornalista De Stefano e il funzionario Viola.

Il Giuttari, in particolare, con nota dell'11 agosto 2004, aveva rilevato che erano stati acquisiti elementi significativi sull'operato illegale di funzionari di Polizia dell'Ufficio Relazioni esterne della Segreteria del Capo della Polizia, in particolare del dott. Mario Viola e del suo diretto superiore dott. Roberto Sgalla, firmatario della lettera di richiamo, con conseguente intralcio alle attività investigative in corso.

Il Tribunale penale aveva altresì dato atto che l'attività investigativa nei confronti di De Stefano e Viola aveva dato luogo alla scoperta di fatti che, qualificati dall'incolpato quali notizie di reato, erano stati come tali iscritte e trasmesse ad altra autorità giudiziaria competente per territorio.

Sarebbe in particolare emerso, nel corso delle intercettazioni, che il Viola si era adoperato per procurare a De Stefano, tramite il posto Polfer di Olbia, un posto sul volo per Roma del 30 giugno 2004, che Sgalla aveva cercato un contatto diretto con De Stefano e che De Stefano aveva contattato Viola cercando di ottenere notizie riservate su casi giudiziari noti come l'omicidio di Cogne.

Con riguardo a tale attività svolta dal Giuttari il Pubblico Ministero, nel procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo e del dott. Mignini, aveva sostenuto che le investigazioni nei confronti dei giornalisti - proposte dal Giuttari e ordinate dal Mignini - erano illegittime perché supportate sul solo fatto che essi conducevano una campagna stampa scandalistica ed ostile. Le stesse indagini, inoltre, avrebbero palesato un intento ritorsivo dell'investigatore dei confronti di Sgalla e Viola autori della lettera di biasimo a Giuttari.

Tale assunto è stato condiviso dal tribunale penale. I giudici, in particolare, avevano ritenuto che il tenore stesso degli atti richiamati e la loro successione aveva reso evidente che i collegamenti con le inchieste Perugine era evanescente quando non radicalmente assente.

Ne sarebbe pertanto derivata la colpevolezza del Giuttari e dello stesso dott. Mignini per aver aderito alle istanze del Giuttari in maniera troppo acritica.

Lo stesso giudice penale - nel prendere atto della esistenza di decreti di autorizzazione alle intercettazioni (o di convalida) - aveva altresì ritenuto irrilevante

ai fini della esclusione della colpevolezza dei due imputati la circostanza che le varie intercettazioni fossero state autorizzate dal GIP di Perugia.

A sostegno di tale tesi il Tribunale - nel premettere, in via generale, che la legittimità conferita dal decreto del GIP all'attività di intercettazione ad opera del PM e della PG avrebbe efficacia assoluta solo sul piano formale ma non attesterebbe anche la regolarità sostanziale dell'intercettazione - aveva osservato che il GIP si era limitato a recepire integralmente le motivazioni del Pubblico Ministero e dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria senza portare, sul piano della giustificazione del provvedimento, alcun autonomo contributo.

Tali valutazioni non sono condivisibili dovendo invece ritenersi che il decreto di autorizzazione conferisce - anche in termini sostanziali - un particolare valore all'attività di intercettazione ad opera del PM.

E' sufficiente al riguardo ricordare la costante giurisprudenza della Suprema Corte nella parte in cui rileva che, in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), *ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche* (Cass. n. 14954/2015). La stessa Corte ha anche osservato che i gravi indizi di reato, presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, *attengono all'esistenza dell'illecito penale* (Cass. n. 8076/2014) e, ancora, che i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cpp costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, *attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine* (Cass. n. 42017/2006).

Ne deriva, in definitiva, che il decreto del GIP aveva conferito all'attività di intercettazione ad opera del PM una regolarità non solo formale ma anche sostanziale.

Nello specifico, è anche da rilevare che, proprio sulla questione delle intercettazioni nei confronti dei vari soggetti coinvolti nelle vicende qui in esame - quali anche Fiasconaro Roberto, De Stefano Gennaro Viola Mario, Trio Francesco, Spezi Mario e Tessandori Vincenzo - si è pronunciato anche il GUP di Perugia con ordinanza del 4 febbraio 2009.

Quel giudice, in particolare, nello statuire su un'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari per mancanza di motivazione, ha, in primo luogo, escluso che fossero state compiute operazioni di intercettazione senza un intervento del giudice.

Ha, poi, rilevato che i provvedimenti del Pubblico Ministero erano stati addirittura sovrabbondanti nell'esposizione dei motivi sostanziali e formali legittimanti le intercettazioni e che - proprio in ragione della esaustività dei motivi adottati nel recepire tali richieste - il GIP non aveva ritenuto di dover aggiungere altro a quanto già versato nel fascicolo processuale.

Un'ulteriore valutazione - e controllo - sull'attività investigativa del PM risultano essere stati effettuati dal GIP di Perugia in sede di richiesta di archiviazione del procedimento penale concernente l'intera vicenda oggetto di censura instaurato nei confronti, tra gli altri, di Spezi Mario, Trio Francesco, Sgalla Roberto, Viola Mario e De Stefano Gennaro.

In quella sede il GIP aveva dato atto della complessa attività di indagine compiuta dal PM ed orientate su condotte poste in essere da numerosi indagati, volte inizialmente a nascondere la reale causa della morte di Francesco Narducci ed a occultarne e sostituire il cadavere e, successivamente, ad ostacolare le indagini su tale morte.

Aveva quindi, per quanto di rilievo, ritenuto estinti per prescrizione i reati di occultamento di cadavere e soppressione dei fascicoli esistenti in Questura ipotizzati nei confronti di Trio Francesco.

Per quanto riguarda invece la specifica posizione di Sgalla Roberto, Viola Mario e De Stefano Gennaro, in ordine ai fatti riferibili alla lettera di richiamo pubblicata dalla stampa, il giudice aveva ritenuto l'insussistenza di elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei tre indagati atteso che *"quanto a De Stefano potrebbe concorrere nei reati se avesse, in qualche modo, sollecitato la nota che riguardava Giuttari, ma non vi sono elementi riscontro di questo...."* e quanto alla posizione dello Sgalla *"non è sufficiente per ritenere il suo coinvolgimento nelle ipotesi criminose il fatto che il Viola sia uno dei suoi più stretti collaboratori, in assenza di ulteriori elementi"*.

Per quanto riguarda invece la posizione del Viola, che aveva redatto la lettera di richiamo, il GIP, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formalizzata dal Pubblico Ministero, ha rilevato che *"rimangono comunque interrogativi su chi aveva dato la nota al de Stefano e a chi si riferisse il giornalista con la frase perché interessava loro oggetto della intercettazione..."*.

Emerge, pertanto, *per tabulas* che il dott. Mignini aveva seguito ed approfondito precise ed articolate ipotesi investigative formulando, all'esito degli accertamenti compiuti, richieste coerenti rispetto all'effettivo sviluppo delle indagini.

E', pertanto, da escludere che - in quella fase delle indagini orientate a tutto campo alla scoperta di reati riconducibili al depistaggio circa la vera causa della morte di Narducci - sia stato provato che le indagini effettuate dal dott. Mignini nei confronti dei giornalisti De Stefano e Fiasconaro e dei poliziotti Viola e Sgalla non fossero *pertinenti*, tantomeno può ritenersi provato che le indagini fossero state condotte con *intenti ritorsivi*.

Non sono, in definitiva, emersi elementi che possano palesare un *intento ritorsivo* rapportabile all'abuso d'ufficio o atti che, anche in ragione della loro abnormità, possano ritenersi colpevolmente scorretti.

P.Q.M.


La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

assolve

il dott. Giuliano Mignini dalle incolpazioni a lui ascritte per essere rimasti
esclusi gli addebiti.

Roma, 20 marzo 2017

Il Relatore
(Lorenzo Pontecorvo)




Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)



Il Presidente
(Antonio Leone)



Depositato in Segreteria
Roma, - 8 MAG. 2017
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)



Consiglio Superiore della Magistratura
Sezione Disciplinare - Segreteria
La presente è copia conforme all'originale
depositato in data 05/03/2017 presso la Segreteria
Roma

no. 5. 2017
Il Direttore
(dott. Vincenzo Palumbo)

